



Comune di Sona

Provincia di Verona

REGOLAMENTO

PER I SERVIZI DI NOLEGGIO

AUTOBUS CON CONDUCENTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 83 DEL 20 luglio 1999

e

Modificato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 147 del 22.12.1999

Art. 1
Finalità

1. Le direttive suggerite nel presente documento si riferiscono alla regolamentazione dei servizi di autobus in noleggio con conducente da parte dell'Amministrazione Comunale. I Provvedimenti conseguenti, ai sensi dell'art.85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e dell'art.6 della L.R. n.54/1985, sono soggetti all'approvazione della Giunta Provinciale dell'Autorità di Bacino di Verona, la quale può richiedere il riesame del regolamento comunale per eventuali rilievi concernenti il merito.

Art. 2
Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente provvedimento, dalle leggi statali e regionali in vigore, nonché dalle norme comunitarie in materia.
2. Il servizio di noleggio con conducente deve essere svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste dall'art. 54, comma 1, lettera b), nonché dagli artt. 85 e 93 del nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992, n.285.
3. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali. L'autorizzazione o copia autentica della stessa deve essere tenuta a bordo dell'autobus durante il viaggio.

Art. 3
**Determinazione del numero, tipi e caratteristiche
degli autobus da adibire al servizio**

1. Il Consiglio comunale determina con proprio atto: numero, tipi e caratteristiche degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente.

2. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente si dovrà tener conto dei seguenti rapporti massimi e delle seguenti esigenze operative riscontrate:
 - a) Autobus: veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove, escluso il conducente.
 - I. Per una popolazione del territorio comunale non inferiore a quattromila abitanti: una autorizzazione.
 - II. Una ulteriore autorizzazione per ogni successivo scaglione di quattromila abitanti con esclusione delle frazioni di scaglioni inferiori all'intero.
 - b) Trasporti per la scuola dell'obbligo e trasporto per disabili.
 - I. I Comuni potranno rilasciare le specifiche autorizzazioni di noleggio con conducente, previste dalle norme sui servizi atipici per il trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo o per disabili, senza necessità di alcun contingentamento. Tali autorizzazioni non possono essere utilizzate per effettuare altri servizi di noleggio e perdono la loro validità alla scadenza dell'autorizzazione al servizio atipico.
3. Le autorizzazioni di cui al punto a) possono essere rilasciate d'intesa tra più Comuni, la cui popolazione non superi la soglia minima prevista, secondo le forme associative e di cooperazione stabilite dalla Legge 8 giugno 1990, n.142.
4. Nei casi di incrementi particolari dei contingenti, motivati da esigenze turistiche, stagionali e di collocazione territoriale, si rende necessario che la decisione sia preceduta dalla consultazione dei rappresentanti dell'Autorità di Bacino competente e dalle Associazioni e OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 4
Titoli preferenziali

1. Costituiscono titoli preferenziali per le assegnazioni delle autorizzazioni di esercizio:
 - a) L'anzianità di presenza operativa nel settore autoservizi autobus: con un punteggio massimo fino a tre punti e precisamente:
 - punti 1 per anzianità da 1 a 5 anni,
 - punti 2 per anzianità da 5 a 10 anni,
 - punti 3 per anzianità maggiore di 10 anni.
 - b) Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare, per almeno un anno, presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente di autobus: punti uno.
 - c) Soci di cooperative costituite per l'esercizio dell'attività di noleggio: punti uno.
 - d) La residenza, nel caso di persone fisiche, o la sede legale, nel caso di ditte, nel territorio comunale di Sona: punti uno;
 - e) Il possesso di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente: punti uno.

2. In caso di parità di titoli si terrà conto della data della domanda o di altri elementi idonei a giustificare la scelta.

Art. 5
Cause di impedimento all'assegnazione della autorizzazione

1. Costituisce motivo di impedimento all'assegnazione dell'autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente:
 - a) L'aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal regolamento comunale.
 - b) L'essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni.

Art. 6
Assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle autorizzazioni contingentate, quando se ne verifichi la disponibilità, viene effettuata sulla base di graduatoria derivante dall'espletamento del bando di concorso pubblico per titoli.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Art. 7
Domanda per ottenere l'autorizzazione a svolgere il servizio

1. Per esercitare il servizio di noleggio con conducente occorre essere in possesso di apposita autorizzazione comunale, entro il numero di quelle determinate secondo i criteri di cui all'articolo 3.
2. Chi intenda ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio con conducente deve presentare domanda in carta legale diretta al sindaco. Possono chiedere il rilascio della autorizzazione le persone fisiche, le società e le cooperative che abbiano come loro scopo sociale il trasporto di persone, nonché gli enti ed aziende pubbliche che operano nel settore del trasporto pubblico locale.
3. Nella domanda il richiedente deve specificare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, nonché la sede legale e le eventuali unità locali.
4. La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni attestanti:
 - a) Possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D.M. 20.12.1991, n.448;
 - b) Possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità economica europea residente in Italia;

- c) Autorimessa dell'autobus: l'indicazione riguarda il ricovero dei mezzi e costituisce obbligo a possedere una rimessa nel territorio del Comune autorizzante;
 - d) Impegno a non esplicare altra attività che limiti il regolare svolgimento del servizio;
 - e) Numero di Partita IVA e/o numero di Codice Fiscale;
 - f) Non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte di altri Comuni;
 - g) Disponibilità obbligatoria nel Comune di Sona di una sede secondaria o filiale o recapito affidabile o agenzia presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio.
5. Se trattasi di Società, in aggiunta occorre attestare:
- a) Iscrizione presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - b) Numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
 - c) Idonea documentazione dalla quale risulti che l'impresa sia costituita da soci prestatori d'opera, collaboratori familiari o da dipendenti legati al vettore da rapporto di lavoro regolato da apposito contratto collettivo e inseriti nel libro matricola, in numero pari alle autorizzazioni di cui l'impresa è in possesso e in regola con i titoli professionali richiesti per la conduzione dei mezzi. Tale condizione dovrà essere dimostrata di anno in anno all'apposita commissione comunale di cui al successivo articolo 12.
6. Se il soggetto richiedente è una cooperativa, si dovrà altresì attestare:
- a) Elenco soci;
 - b) Elenco dei soci e degli eventuali dipendenti abilitati alla guida.

Art. 8
Rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del Servizio Commercio ed Attività Economiche del Settore Entrate, in base alla graduatoria di cui all'art.6 ed è riferita ad un solo autoveicolo, di cui vanno indicati targa, tipo e caratteristiche.

Art. 9
Inizio del servizio

1. Entro 60 giorni dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare i documenti comprovanti le attestazioni fatte nella domanda unitamente ai seguenti:
 - a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'esercizio del trasporto mediante noleggio da rimessa;
 - b) Carta di circolazione dell'autoveicolo destinato al servizio di noleggio immatricolato a nome dell'assegnatario dell'autorizzazione;
 - c) Certificato di abilitazione professionale tipo Kb e/o Kd;
 - d) Atto comprovante la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autoveicolo.

In luogo dei succitati documenti, l'assegnatario dell'autorizzazione potrà presentare, ai sensi della Legge 127/97 e DPR 403/98, apposita autocertificazione.

2. Il predetto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di 60 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dell'autoveicolo per causa a lui non imputabile.
3. Entro 30 giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dimostrare di essere in grado di iniziare il servizio.

Art. 10
Durata dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale ha durata quinquennale ed è rinnovabile qualora perdurino i presupposti necessari al rilascio.

2. L'intestatario della autorizzazione ha titolo al rinnovo ove non ostino condizioni oggettive, la cui valutazione spetta all'autorità comunale, e se nel corso dell'esercizio l'attività sia stata sempre svolta nel rispetto delle norme del regolamento comunale.
3. L'autorizzazione, previa revisione dell'autoveicolo ai sensi dell'art.80 del Nuovo Codice della Strada, è inoltre soggetta entro il 31.12 di ciascun anno alla presentazione di apposita denuncia di prosecuzione attività.
4. Decorso il predetto termine, sarà applicata la prevista sanzione amministrativa sempre che non si sia compiuto l'anno solare, nel qual caso l'autorizzazione stessa si intenderà decaduta.

Art. 11 **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) Essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) Aver compiuto sessant'anni;
 - c) Essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori 6 mesi, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n.448, articolo 19. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il Responsabile del Servizio Commercio ed Attività Economiche del Settore Entrate dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) Il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) La dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) Il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei trasporti 20 dicembre 1991, n.448.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

Art. 12

Commissione comunale per la vigilanza sull'applicazione del regolamento, sull'organizzazione del servizio e sugli autoveicoli utilizzati

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'applicazione del regolamento e all'organizzazione del servizio, nonché per le verifiche sugli autobus adibiti al noleggio con conducente, la Giunta comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione di cui faccia parte tra l'altro un rappresentante del settore trasporti della Provincia di Verona ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
3. La Commissione provvede all'espletamento del bando di cui all'art.6 riguardante l'assegnazione di nuove autorizzazione e redige la relativa graduatoria.
4. Gli autobus possono essere sottoposti, prima dell'immissione nel servizio, a verifica da parte della Commissione, che è tenuta ad accertare la loro

rispondenza alle indicazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della motorizzazione civile.

5. Nel corso del servizio la Commissione può sottoporre al controllo gli autobus adibiti al servizio di noleggio, avendo riguardo alle condizioni di conservazione e di decoro degli stessi.
6. Qualora gli autobus non risultino trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, gli intestatari dell'autorizzazione sono tenuti, entro il termine stabilito dalla Commissione, al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione degli autobus stessi; in mancanza, la Commissione può proporre alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione.
7. La Commissione inoltre procede alla verifica delle segnalazioni pervenute da parte dell'utenza in merito a disservizi riscontrati.

Art. 13 Cronotachigrafo

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla legge 13 gennaio 1978, n.727.

Art. 14 Tariffe

1. Le tariffe applicate devono essere affisse negli uffici delle aziende e saranno depositate presso la C.C.I.A.A. su iniziativa delle organizzazioni locali di categoria.
2. La commissione di cui all'art.12 ha la facoltà di verificare la rispondenza delle tariffe praticate nell'esercizio dell'attività di noleggio dagli intestatari delle autorizzazioni comunali.
3. Qualora la commissione riscontri il mancato rispetto delle tariffe di cui al primo comma, provvede a richiamare l'intestatario dell'autorizzazione; dopo

due richiami nei confronti del medesimo soggetto, può proporre alla Giunta Comunale l'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art.20.

Art. 15 **Sostituzione dell'autoveicolo**

1. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale, l'intestatario della stessa può essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Commercio ed Attività Economiche del Settore Entrate alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con un altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio purché in migliore stato d'uso, da verificarsi da parte della commissione di cui all'art.12.
2. In tal caso, sull'autorizzazione d'esercizio sarà apposta l'annotazione relativa alla sostituzione intervenuta.
3. La sostituzione dell'autoveicolo non può essere imposta per eccessiva vetustà, nel caso il mezzo abbia superato la revisione tecnica annuale presso la M.C.T.C. o autofficina autorizzata.

Art. 16 **Obblighi inerenti all'esercizio**

1. L'esercizio comporta i seguenti obblighi:
 - a) conservare nell'autoveicolo l'autorizzazione comunale e la carta di circolazione ed esibirle a ogni richiesta di funzionari o agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale,
 - b) curare che il cronotachigrafo o contachilometri funzionino regolarmente;
 - c) compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o da cittadini per l'interesse dell'ordine e della sicurezza;
 - d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare entro le successive 24 ore presso l'ufficio di polizia urbana, eventuali oggetti dimenticati per i quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
 - e) tenere comportamento corretto con il pubblico;

- f) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore, al competente ufficio comunale, ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo;
- g) tenere gli autoveicoli nel dovuto stato di efficienza, decoro e igiene;
- h) comunicare per iscritto al competente ufficio comunale, entro e non oltre 10 giorni, ogni cambiamento di indirizzo della sede o della rimessa facendone curare relativa annotazione sul documento dell'autorizzazione;
- i) sottoporre l'autoveicolo di noleggio a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre.

Art. 17

Divieti per i conducenti degli autoveicoli

1. Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto:
 - a) far salire sugli autoveicoli persone diverse da quelle che li hanno noleggiati, anche durante il periodo di sosta;
 - b) deviare di propria iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - c) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
 - d) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Art. 18

Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, direttamente e indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione, è a esclusivo carico dell'intestatario della stessa, rimanendo esclusa sempre e in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza.
2. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, viene adottato dal Responsabile del Servizio Commercio ed Attività Economiche del Settore Entrate sentita la Commissione di cui all'art.12, eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 20
Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.12 eventualmente integrata dalle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione abbia, nell'arco di 12 mesi consecutivi, subito due sospensioni e commesso una ulteriore infrazione;
 - b) quando venga a mancare qualcuno dei requisiti prescritti in sede regolamentare per svolgere l'esercizio;
 - c) quando l'attività viene esercitata, anche temporaneamente, da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione, collaboratore familiare o personale dipendente regolarmente assunto, come da art.17, comma 5, lettera c);
 - d) quando l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, sia stato adibito a uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la carta di circolazione;
 - e) quando l'attività non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso;
 - f) quando il titolare dell'autorizzazione abbia prestato la propria opera in violazione di norme penali o di leggi tributarie e sanitarie;

- g) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati dolosi o comportanti comunque pene restrittive della libertà personale;
- h) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- i) quando sia intrapresa altra attività, che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- l) per irregolarità di particolare gravità ritenute incompatibili con l'esercizio del servizio.

Art. 21
Decadenza dell'autorizzazione

1. La decadenza dell'autorizzazione viene disposta dal Responsabile del Servizio Commercio ed Attività Economiche del Settore Entrate nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito all'articolo 9;
 - b) per decorrenza del termine annuale stabilito all'art.10;
 - c) per interruzione del servizio per un periodo superiore a novanta giorni, a meno che tale interruzione, autorizzata dal Responsabile del Servizio Commercio ed Attività Economiche del Settore Entrate, non sia dovuta a una eccezionale contrazione del traffico a causa di forza maggiore;
 - d) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte dell'intestatario della stessa;
 - e) per fallimento dell'intestatario dell'autorizzazione;
 - f) per cessione della proprietà dell'autoveicolo in servizio di noleggio senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni previa autorizzazione di cui all'art.15;
 - g) per morte del titolare dell'autorizzazione allorché tale evento sia tale da incidere sul servizio e salvo quanto disposto all'art.11.

Art. 22
Procedure per le sanzioni

1. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione vengono adottati previa contestazione formale degli addebiti contenente l'invito a

presentare giustificazioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della notifica.

2. In caso di rigetto delle giustificazioni l'autorità comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.

Art. 23 **Rimborso di tributi**

1. In tutti i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, all'intestatario non spetta alcun rimborso per tasse e tributi già pagati.

Art. 24 **Ulteriori sanzioni**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al regolamento comunale, che non trovino la loro sanzione nel D.L. 30 aprile 1992, n.285 recante il nuovo codice della strada, sono punite ai sensi degli artt. 106 e 107 TU 3 marzo 1934, n.383 e successive modificazioni.

Art. 25 **Addetti alla vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'art.13 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 26 **Esecutività del regolamento**

1. Il regolamento comunale relativo alla disciplina del servizio di noleggio è esecutivo a seguito dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale ai sensi dell'art.6 della Legge regionale 8 maggio 1985, n.54.

Art. 27
Norma transitoria

1. In sede di esame dei provvedimenti concernenti regolamenti comunali per i servizi di autobus in noleggio con conducente sono fatte salve le autorizzazioni deliberate dal Comune indipendentemente dai numeri massimi previsti dall'art.3 e i precedenti provvedimenti, concernenti la trasferibilità delle autorizzazioni.

Art. 28
Abrogazione

1. E' abrogato il Regolamento Comunale per i servizi pubblici di noleggio di autobus ed autovetture con conducente approvato con provvedimento di consiglio comunale n.50 del 19.06.1992 per la parte relativa ai servizi pubblici di noleggio di autobus.